

Sicurezza e tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro

TESTO UNICO

SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

Soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale.


(Attuazione dell'art. 1 della L. 3.8.07 n. 123

T.U.: D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 –

D. Lgs. 3.8.2009 n. 106 – disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81/08
S.O. n. 142 G.U. n. 180 del 5.8.09)

SOGGETTI INTERESSATI AL SISTEMA SICUREZZA


- ➔ DATORE DI LAVORO**
- ➔ DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE**
- ➔ PREPOSTO**
- ➔ PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI, INSTALLATORI**
- ➔ MEDICO COMPETENTE**
- ➔ LAVORATORI**
- ➔ COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE**
- ➔ LAVORATORI AUTONOMI**
- ➔ PICCOLI IMPRENDITORI E COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO**
- ➔ SOCI DELLE SOCIETA' SEMPLICI OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO –
ARTIGIANI – E PICCOLI COMMERCIANTI**



DEFINIZIONI

art. 2 D. Lgs. 106/2009)

LAVORATORE



PERSONA CHE, **INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, SVOLGE UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, **CON O SENZA RETRIBUZIONE**, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, UN'ARTE O UNA PROFESSIONE, ESCLUSI GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI.**

E' EQUIPARATO:

socio lavoratore di cooperativa o di società;

soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi/orientamen.;

allievo istituti di istruzione, universitari e corsi di formazione profess.


volontari del Corpo Naz.le dei VV.F. e della Protezione Civile;

lavoratore di cui al D.Lgs. n. 468/1997 (lavori socialmente utili).

DEFINIZIONI

art. 2 D. Lgs.. 106/2009

DATORE DI LAVORO **SOGGETTO TITOLARE** DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE O, COMUNQUE, IL SOGGETTO CHE, SECONDO IL **TIPO** E **L'ASSETTO** DELLA **ORGANIZZAZIONE** STESSA O DELL'UNITA' PRODUTTIVA IN QUANTO **ESERCITA I POTERI DECISIONALI** E DI **SPESA**.



NELLE P.A. PER D.d.L. SI INTENDE IL DIRIGENTE AL QUALE SPETTANO I **POTERI DI GESTIONE**, OVVERO IL **FUNZIONARIO** NON AVENTE QUALIFICA DI DIRIGENTE, PRESPOSTO AD UN UFFICIO CON **AUTONOMIA GESTIONALE**, INDIVIDUATO DALL'ORGANO DI VERTICE DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI, DOTATO DI **AUTONOMI POTERI DECISIONALI** E DI **SPESA**. IN CASO DI OMESSA INDIVIDUAZIONE, O NON CONFORME AI PREDETTI CRITERI, IL D.d.L. COINCIDE CON **L'ORGANO DI VERTICE MEDESIMO**

DEFINIZIONI

art. 2 D. Lgs.. 106/2009

DIRIGENTE

**PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE
COMPETENZE PROFESSIONALI E DI POTERI
GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI
ALLA NATURA DELL'INCARICO
CONFERITOGLI, **ATTUA LE DIRETTIVE DEL
DATORE DI LAVORO** ORGANIZZANDO
L'ATTIVITÀ LAVORATIVA E VIGILANDO SU
DI ESSA.**

DEFINIZIONI

art. 2 D.Lgs. 106/2009

PREPOSTO

PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E NEI LIMITI DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL'INCARICO CONFERITOGLI, **SOVRINTENDE ALLA ATTIVITÀ LAVORATIVA E GARANTISCE L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE, **CONTROLLANDONE** LA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI ED ESERCITANDO UN FUNZIONALE **POTERE DI INIZIATIVA**.**


DEFINIZIONI

art. 2 D. Lgs.. 106/2009

R.S.P.P.

PERSONA IN POSSESSO DELLE CAPACITÀ E DEI REQUISITI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DESIGNATA DAL DATORE DI LAVORO, A CUI RISPONDE, **PER COORDINARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI.**

A.S.P.P.



PERSONA IN POSSESSO DELLE CAPACITÀ E DEI REQUISITI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 32, **FACENTE PARTE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.**

DEFINIZIONI

art. 2 D. Lgs.. 106/2009

MEDICO COMPETENTE MEDICO IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI E DEI REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 38, CHE COLLABORA, SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 29, C. 1, CON IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ED E' NOMINATO DALLO STESSO PER EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER TUTTI GLI ALTRI COMPITI DI CUI AL PRESENTE DECRETO.

DEFINIZIONI

art. 2 D. Lgs.. 106/2009

**RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA**

PERSONA **ELETTA O DESIGNATA PER
RAPPRESENTARE I LAVORATORI PER QUANTO
CONCERNE GLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA DURRANTE IL LAVORO.**

DEFINIZIONI

art. 2 D. Lgs.. 106/2009

PREVENZIONE

**IL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI O
MISURE NECESSARIE ANCHE SECONDO
LA PARTICOLARITÀ DEL LAVORO,
L'ESPERIENZA E LA TECNICA, PER
EVITARE O DIMINUIRE I RISCHI
PROFESSIONALI NEL RISPETTO DELLA
SALUTE DELLA POPOLAZIONE E
DELL'INTEGRITÀ DELL'AMBIENTE
ESTERNO.**

DEFINIZIONI

art. 2 D. Lgs.. 106/2009

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

**INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI
ESTERNI O INTERNI ALL'AZIENDA FINALIZZATI
ALL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI PROFESSIONALI PER I LAVORATORI**

DATORE DI LAVORO

OBBLIGHI NON DELEGABILI

- ✓ **VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI**
- ✓ **ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI SICUREZZA**
- ✓ **DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

DELEGA DI FUNZIONI

REQUISITI:

- **DELEGA CON ATTO SCRITTO RECANTE DATA CERTA**
- **REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA DEL DELEGATO**
- **PIENI POTERI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**
- **AUTONOMIA DI SPESA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE**
- **ACCETTAZIONE DEL DELEGATO PER ISCRITTO**
- **DEVE ESSERE DATA ADEGUATA E TEMPESTIVA PUBBLICITA'**

**LA DELEGA DI FUNZIONE NON ESCLUDE L'OBBLIGO DI VIGILANZA IN CAPO AL DATORE DI LAVORO IN ORDINE AL CORRETTO ESPLETAMENTO DA PARTE DEL DELEGATO DELLE FUNZIONI TRASFERITE.
TALE OBBLIGO E' ASSOLTO (si esplica) IN CASO DI ADOZIONE ED ATTUAZIONE DEL MODELLO DI VERIFICA E CONTROLLO EX ART. 30, c. 4 (integrato).**

SUB - DELEGA DI FUNZIONI

NOVITA'

DA PARTE DEL DELEGATO

- **IL SOGGETTO DELEGATO PUO', PREVIA INTESA COL D.d.L.. DELEGARE SPECIFICHE FUNZIONI NELLA STESSA MATERIA RISPETTANDO I REQUISITI DI CUI AI c. 1 e 2;**
- **DETTA SUB-DELEGA NON ESCLUDE L'OBBLIGO DI VIGILANZA IN CAPO AL DELEGANTE IN ORDINE AL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE.**
- **IL SUB-DELEGATO NON PUO', A SUA VOLTA, DELEGARE LE FUNZIONI DELEGATE.**

**IN CASO DI COSTITUZIONE DI NUOVA IMPRESA,
IL DATORE DI LAVORO
E' TENUTO AD EFFETTUARE
IMMEDIATAMENTE
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
ELABORANDO IL RELATIVO DOCUMENTO
ENTRO 90 GIORNI
DALLA DATA DI INIZIO
DELLA PROPRIA ATTIVITA'.**

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO

DIRETTAMENTE O TRAMITE

il S.P.P. dai rischi,

indice almeno una volta all'anno

una riunione cui partecipano:

- A) il datore di lavoro o un suo rappresentante;**
- B) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;**
- C) il medico competente, ove nominato;**
- D) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**

**Nel corso della riunione il
datore di lavoro
sottopone all'esame dei partecipanti:**

- a) il documento di valutazione dei rischi;**
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali
e della sorveglianza sanitaria;**
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei d.p.i.;**
- d) i programmi di informazione e formazione
dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori
ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.**

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;**
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.**

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;**
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;**
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45-46;**

- d) sui nominativi del R.S.P.P. e degli addetti del servizio e del medico competente;**
- e) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;**
- f) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;**
- g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.**

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

**La formazione e, ove previsto,
l'addestramento specifico
devono avvenire in occasione:**

**A) della costituzione del rapporto di lavoro
o dell'inizio dell'utilizzazione
qualora si tratti di somministrazione di lavoro;**

B) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

**C) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro
o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi.**

**A CURA DEL DATORE DI LAVORO,
I DIRIGENTI ED I PREPOSTI**

ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai proprio compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;**
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;**
- c) valutazione dei rischi;**
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.**

Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

IL DATORE DI LAVORO,
nella GESTIONE DELLE EMERGENZE:

- **organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;**
- **designa preventivamente i lavoratori di cui all'art. 18, c. 1, lett. b);**
- **informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;**

- **programma gli interventi, prende i provvedimenti e da' istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;**
- **adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;**

- **garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.**
- **il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.**
- **tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.**

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

1. E' punito con l'arresto

da tre a sei mesi

o con l'ammenda da € 2.500 a € 6.400:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del R.S.P.P. ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

**2. Nei casi previsti al c. 1, lett. a),
si applica la pena
dell'arresto da quattro a otto mesi
se la violazione è commessa:**

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

**3. E' punito con l'ammenda da € 2.000 a € 4.000 il d.d.l.
che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
in assenza degli elementi di cui all'art. 28, comma 2, lettere b), c) o d),
o senza le modalità di cui all'art. 29, commi 2 e 3.**

**4. E' punito con l'ammenda da € 1.000 a € 2.000 il d.d.l.
che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
in assenza degli elementi di cui all'art. 28, c. 2, lett. a), primo periodo, ed f).**

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO

E DIRIGENTE

- a) nominare il **medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

- b) designare preventivamente i **lavoratori** incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;**
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il R.S.P.P. e il medico competente, ove presente;**
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;**

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;**
- j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;**
- k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;**

- l) consentire ai **lavoratori** di verificare, mediante il **rappresentante dei lavoratori** per la **sicurezza**, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- m) consegnare tempestivamente al **rappresentante dei lavoratori** per la **sicurezza**, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5,
- n) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della **popolazione** o deteriorare **l'ambiente** esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

o) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

p) consultare il [rappresentante](#) dei [lavoratori](#) per la [sicurezza](#) nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

q) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

r) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

- s) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la **riunione periodica di cui all'articolo 35**;
- t) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- u) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei **rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

v) vigilare affinché i **lavoratori** per i quali vige **l'obbligo di sorveglianza sanitaria** non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO **ED IL DIRIGENTE:**

a) con **l'arresto** da due a quattro mesi
o con **l'ammenda** da € 750 a € 4.000
per la violazione degli artt. 3, c, 12-bis,
18, c. 1, lett. o),
26, c. 1, lett. b),
43, c. 1, lett. a), b), c) ed e), e 4,
45, c. 1;

b) con **l'arresto** da due a quattro mesi
o con **l'ammenda** da € 1.000 a € 4.800 per la violazione dell'art. 26, c.1, lett. a);

c) con **l'arresto** da due a quattro mesi
o con **l'ammenda** da € 1.200 a € 5.200
per la violazione dell'art. 18, c. 1, lett. c), e), f) e q),

36, c. 1 e 2,

37, c. 1, 7, 9 e 10,

43, c. 1, lett. d) ed e-bis),

46, c. 2;

d) con **l'arresto** da due a quattro mesi
o con **l'ammenda** da € 1.500 a € 6.000
per la violazione degli artt. 18, c. 1, lett. a), d) e z) prima parte,
e 26, c. 2 e 3, primo periodo.

Medesima pena si applica al soggetto
che viola l'art. 26, c. 3, quarto periodo, o 3-ter;

e) con **l'ammenda** da € 2.000 a € 4.000

per la violazione degli artt. 18, c. 1, lett. g), n), p), seconda parte, s) e v),

35, c. 4;

f) con la **sanzione amministrativa** pecuniaria da € 2.000 a € 6.600

per la violazione degli artt. 29, c. 4,

35, c. 2,

41, c. 3;

g) con la **sanzione amministrativa** pecuniaria da € 1.000 a € 4.500

per la violazione dell'art. 18, c. 1, lett. r),

con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e c. 2;


- h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800**
per la violazione dell'art. 18, c. 1, lett. g-bis) e r),
con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno,
e dell'art. 25, c. 1, lett. e), secondo periodo,
e dell'art. 35, c. 5;
- i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500**
per ciascun lavoratore,
in caso di violazione dell'art. 26, c. 8;
- l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300**
in caso di violazione dell'art. 18, c. 1, lett. aa).

IL DATORE DI LAVORO fornisce al
S.P.P. ed al **M. C. informazioni** in merito a:

- a) la natura dei rischi;**
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;**
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;**
- d) i dati di cui al c. 1, lett. r), e quelli relativi alle malattie professionali;**
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.**

DATORE DI LAVORO

SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI



Salvo che nei casi di all'art. 31, c. 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste dall'all.to II dando preventiva informazione al R.L.S..

Formazione del DATORE DI LAVORO per S.P.P. diretto

- IL DATORE DI LAVORO DEVE FREQUENTARE CORSI DI FORMAZIONE, DI DURATA **MINIMA DI 16 ORE E MAX DI 48 ORE**, ADEGUATI ALLA NATURA DEI RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO E RELATIVI ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE.
- **I CONTENUTI E LE ARTICOLAZIONI** DEI CORSI PER I DATORI DI LAVORO SARANNO DEFINITI DALLA CONFERENZA STATO-REGIONI **ENTRO IL TERMINE DI DODICI MESI** (versione presente anche nel D.Lgs. 81/08) DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
- IL DATORE DI LAVORO DEVE ALTRESÌ FREQUENTARE GLI SPECIFICI **CORSI DI FORMAZIONE** PREVISTI AGLI ARTT. 45 E 46.
- IL DATORE DI LAVORO DEVE FREQUENTARE CORSI DI AGGIORNAMENTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO NELL'ACCORDO STATO-REGIONI.

IL DATORE DI LAVORO

non deve più trasmettere


all'organo di vigilanza:

- **DICHIARAZIONE DI SVOLGIMENTO DIRETTO**
- **DICHIARAZIONE DI CAPACITA' DI SVOLGIMENTO**
- **DICHIARAZIONE DI AVER FATTO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
- **ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO DI FORMAZIONE**


non deve più trasmettere

all'organo di vigilanza:


- **NOMINATIVO DEL RESPONSABILE**
- **DICHIARAZIONE ATTESTANTE:**



I COMPITI SVOLTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



IL PERIODO NEL QUALE SONO STATI SVOLTI



IL CURRICULUM PERSONALE

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il datore di lavoro:

- Effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il **R.S.P.P.** ed il **Medico Competente**, nei casi di cui all'articolo 41;
- Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del **R.L.S.**;

➤ **La valutazione dei rischi** deve essere
immediatamente rielaborata,
nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2,
in occasione di modifiche del processo produttivo
o della organizzazione del lavoro significative
ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,
o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione
o della protezione o a seguito di infortuni significativi
o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione
debbono essere aggiornate.
Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento
di v.d.r. deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai c. 1 e 2,
nel termine di **trenta giorni** dalle rispettive causali;

- **Il documento di cui all'art. 17, c. 1, lett. a),
e quello di cui all'art. 26, c. 3,
devono essere custoditi presso l'unità produttiva
alla quale si riferisce la valutazione dei rischi;**
- **I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la v.d.r. di cui al presente articolo
sulla base delle procedure standardizzate
di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f);**
- **Fino alla scadenza del 18° mese successivo
alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale
di cui all'art. 6, c. 8, lett. f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012,
gli stessi datori di lavoro possono autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi.**

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni LAVORATORE

DEVE

**prendersi cura della propria salute e sicurezza
e di quella delle ALTRE PERSONE
presenti sul luogo di lavoro,
su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni
e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.**

In particolare DEVONO:

- ✓ contribuire, insieme al **datore di lavoro**, ai **dirigenti** e ai **preposti**,
all'adempimento degli obblighi previsti a tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- ✓ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal **datore di lavoro**,
dai **dirigenti** e dai **preposti**,
ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- ✓ utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro,
le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto,
nonché i dispositivi di sicurezza;

✓ **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro,
le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto,
nonché i dispositivi di sicurezza;**

✓ **utilizzare in modo appropriato
i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;**

✓ **segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei mezzi e dei d.p.i. di cui alle lettere c) e d),
nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie
competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f)
per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al R. L. S.;**

✓ **non rimuovere o modificare**
senza autorizzazione

i Dispositivi di Sicurezza o di segnalazione o di controllo;

✓ **non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre**
che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

✓ **partecipare ai programmi di formazione e di addestramento**
organizzati dal datore di lavoro;

✓ **sottoporsi ai controlli sanitari**
previsti dal presente decreto legislativo
o comunque disposti dal medico competente.

I LAVORATORI di aziende
che svolgono attività in regime di **appalto** o **subappalto**,
DEVONO ESPORRE apposita
TESSERA DI RICONOSCIMENTO, con **FOTOGRAFIA**,
contenente le **GENERALITA'** del lavoratore
e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai **lavoratori autonomi** che
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo
luogo di lavoro, i quali sono tenuti
a provvedervi per proprio conto.

SANZIONI PER I LAVORATORI

1. I lavoratori sono puniti:

a) con **l'arresto** fino a un mese

o con **l'ammenda** da € 200 a € 600

per la violazione degli **artt. 20, c. 2**, lett. b), c), d), e), f), g), h) ed i),
e **43, c. 3**, primo periodo;


b) con la **sanzione amministrativa**

pecuniaria da € 50 a € 300 euro


per la violazione dell'**art. 20 c. 3.**

OBBLIGHI DEL PREPOSTO


- ➔ **SOVRINTENDE** E VIGILA SULLA OSSERVANZA DA PARTE DEI LAVORATORI DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE, DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN E SULL'USO DEI DPI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E, IN CASO DI PERSISTENZA DELLA INOSSERVANZA, INFORMA I SUOI SUPERIORI DIRETTI;
- ➔ **VERIFICA** AFFINCHÉ SOLTANTO I LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI ACCEDANO ALLE ZONE CHE LI ESPONGONO AD UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO;
- ➔ **RICHIESTE L'OSSERVANZA** DELLE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA E DARE ISTRUZIONI AFFINCHÉ I LAVORATORI, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO E INEVITABILE, ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA;




INFORMA IL PIÙ PRESTO POSSIBILE I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE DISPOSIZIONI PRESE O DA PRENDERE IN MATERIA DI PROTEZIONE;



SI ASTIENE, SALVO ECCEZIONI DEBITAMENTE MOTIVATE, DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI DI RIPRENDERE LA LORO ATTIVITÀ IN UNA SITUAZIONE DI LAVORO IN CUI PERSISTE UN PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO;



SEGNALA TEMPESTIVAMENTE AL DATORE DI LAVORO O AL DIRIGENTE SIA LE DEFICIENZE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, SIA OGNI ALTRA CONDIZIONE DI PERICOLO CHE SI VERIFICHINO DURANTE IL LAVORO, DELLE QUALI VENGA A CONOSCENZA SULLA BASE DELLA FORMAZIONE RICEVUTA;



FREQUENTA APPOSITI CORSI DI FORMAZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL TESTO UNICO.

SANZIONI PER IL PREPOSTO

**1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto,
i preposti,
nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:**

a) con l'arresto fino a due mesi

o con l'ammenda da € 400 a € 1.200

per la violazione dell'art. 19, c. 1, lett. a), c), e) ed f);

b) con l'arresto fino a un mese

o con l'ammenda da € 200 a € 800

per la violazione dell'art. 19, c. 1, lett. b), d) e g).

OBBLIGHI **MEDICO COMPETENTE**

Per svolgere le funzioni di M. C.

è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro
o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;**
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;**

- c) autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 15.08.1991, n. 277;**
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;**
- d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri,
della Polizia di Stato e
della Guardia di finanza,
svolgimento di attività
di medico nel settore del lavoro
per almeno quattro anni.**

II MEDICO COMPETENTE

svolge la propria opera in qualità di:

- a) dipendente o collaboratore di una struttura
esterna pubblica o privata,
convenzionata con l'imprenditore;**
- b) libero professionista;**
- c) dipendente del datore di lavoro.**

✓ collabora con il **DATORE DI LAVORO** e con il **S.P.P.** alla **V.D.R.**, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

✓ programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'**articolo 41** attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- ✓ **istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;**
tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- ✓ **consegna al **DATORE DI LAVORO**, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;**
- ✓ **consegna al **LAVORATORE**, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;**

- ✓ **fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti;**
- ✓ **informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;**
- ✓ **comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'[art. 35](#), al **DATORE DI LAVORO**, al **R.S.P.P.** dai rischi, ai **R.L.S.**, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;**

- ✓ visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla **valutazione dei rischi**;
- ✓ partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- ✓ comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 al MINLAV-SAL-POL.SOC. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

SORVEGLIANZA SANITARIA:

➤ **è effettuata dal Medico Competente:**

- a) **nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;**
- b) **qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.**

➤ **comprende:**

- a) **visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;**
- b) **visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;**

**c) visita medica su richiesta del lavoratore,
qualora sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi professionali
o alle sue condizioni di salute,
suscettibili di peggioramento
a causa dell'attività lavorativa svolta,
al fine di esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica;**

**d) visita medica in occasione del cambio della mansione
onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;**

**e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
nei casi previsti dalla normativa vigente;**

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

**e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro,
a seguito di assenza per motivi di salute
di durata superiore ai sessanta giorni continuativi,
al fine di verificare l' idoneità alla mansione.**

**Le visite mediche preventive
possono essere svolte in fase preassuntiva,
su scelta del datore di lavoro,
dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.**

Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

A) per accertare stati di gravidanza;

B) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Il medico competente,
sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al c. 2,
esprime uno dei seguenti giudizi
relativi alla mansione specifica:

- 1) idoneità;**
- 2) idoneità parziale, temporanea o permanente,**
con prescrizioni o limitazioni;
- 3) inidoneità temporanea;**
- 4) inidoneità permanente.**

**Avverso i giudizi
del **MEDICO COMPETENTE**,
ivi compresi quelli formulati
in fase **preassuntiva**,
è ammesso ricorso,
entro trenta giorni
dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo,
all'organo di vigilanza
territorialmente competente
che dispone,
dopo eventuali ulteriori accertamenti:**

- **la conferma;**
- **la modifica;**
- **la revoca del giudizio stesso.**

SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE

1. E' punito:

a) con l'arresto fino a un mese

o con l'ammenda da € 200 a € 800

per la violazione dell'art. 25, c. 1, lett. d) ed e), primo periodo;

b) con l'arresto fino a due mesi

o con l'ammenda da € 300 a € 1.200

per la violazione dell'art. 25, c. 1, lett. b), c) e g);

c) con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda da € 400 a € 1.600
per la violazione dell'art. 25, c. 1, lett. a),
con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 2.000
per la violazione dell'art. 25, c. 1, lett. h) e i);

e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 4.000
per la violazione degli artt. 40, c. 1 e 41, c. 3, 5 e 6-bis.

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

INDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI RISCHIO

**INDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUBRITÀ'
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

PROPORRE IL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE

**PROPORRE I PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI INFORMAZIONE
PER I LAVORATORI**

PARTECIPARE ALLE RIUNIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

CAPACITA' E REQUISITI PROFESSIONALI
DEGLI ADDETTI E DEI RESPONSABILI
DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
INTERNI ED ESTERNI

**Le capacità ed i requisiti professionali
dei **RESPONSABILI**
e degli **ADDETTI**
ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni
devono essere adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.**

**Per lo svolgimento delle funzioni
da parte dei soggetti di cui al comma 1,
è necessario essere in possesso di un
titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
nonché di un attestato di frequenza,
con verifica dell'apprendimento,
a specifici corsi di formazione
adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro
e relativi alle attività lavorative.**

**Per lo svolgimento della funzione
di **RESPONSABILE del S.P.P.**,
oltre ai requisiti di cui al precedente periodo,
è necessario possedere un attestato di frequenza,
con verifica dell'apprendimento,
a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi,
anche di natura ergonomica
e da stress lavoro-correlato
di cui all'articolo 28, comma 1,
di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative
e di tecniche di comunicazione in azienda
e di relazioni sindacali.**

**Possono altresì svolgere le funzioni
di **RESPONSABILE** o **ADDETTO** coloro che,
pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2,
dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro,
almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003
previo svolgimento dei corsi
secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.**

I **RESPONSABILI e gli **ADDETTI**
dei s. p. p. sono tenuti
a frequentare corsi di aggiornamento
secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-Regioni di cui al c. 2.
E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 34.**

**Negli ISTITUTI DI ISTRUZIONE,
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E UNIVERSITARI
e nelle ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE
ARTISTICA E COREUTICA,
il DATORE DI LAVORO**

**che non opta per lo svolgimento diretto
dei compiti propri del s.p.p. dei rischi
designa il R.S.P.P. , individuandolo tra:**

- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;**
- b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente art. che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.**

**In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8,
gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune
dell'opera di un unico esperto esterno,
tramite stipula di apposita convenzione,
in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici
e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati
in materia di salute e sicurezza sul lavoro
o con altro esperto esterno libero professionista.**

**Nei casi di cui al c. 8 il datore di lavoro
che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di R.S.P.P.
deve comunque organizzare
un servizio di prevenzione e protezione
con un adeguato numero di addetti.**

**IL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
E'
UTILIZZATO
DAL DATORE DI LAVORO.**

IL RAPPRESENTANTE DEI **LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

E' istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.

L'elezione dei R.L.S. avviene

secondo le modalità di cui al comma 6:

l'elezione dei R.L.S. aziendali, territoriali o di comparto,

salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva,

avviene di norma in corrispondenza

della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro,

individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro,

con decreto del MINLAV-SAL-POL.SOC.

sentite le Conf. Sind. D.d.L. e dei Lav. più rappresentative sul piano nazionale.

In tutte le aziende, o unità produttive,
è **ELETTO O DESIGNATO**
il **R.L.S.**

Nelle aziende o unità produttive
che occupano **fino a 15 lavoratori**

il R.L.S. è di norma eletto

DIRETTAMENTE dai lavoratori al loro interno

oppure è **INDIVIDUATO**

per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo

secondo quanto previsto dall'**articolo 48**.

Nelle aziende o unità produttive

con più di 15 lavoratori

**il R.L.S. è ELETTO O DESIGNATO dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.**

In assenza di tali rappresentanze,

**il R.L.S. è eletto dai lavoratori
della azienda al loro interno.**

Il numero, le modalità di designazione

o di elezione del R.L.S.,

nonché il tempo di lavoro retribuito

e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni

sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Qualora

non si proceda alle elezioni

previste dai commi 3 e 4,

le funzioni di R.L.S.

sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49.

ATTRIBUZIONI:

- **accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;**
- **è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla v.d.r., alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;**

- **è consultato sulla designazione del R.S.P.P. e degli addetti al servizio, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;**
- **è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;**
- **riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;**
- **riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;**
- **riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;**

- **promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;**
- **formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;**
- **partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;**
- **fa proposte in merito alla attività di prevenzione;**
- **avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;**
- **può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.**

**Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione,**

RICEVE

copia del documento

di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

L'esercizio delle funzioni

di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

è INCOMPATIBILE

con la nomina di R.S.P.P. o addetto al servizio.

Ha diritto
ad una formazione particolare
in materia di salute e sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti
in cui esercita la propria rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate competenze
sulle principali tecniche di controllo
e prevenzione dei rischi stessi.

**Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale,
nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:**

- a) principi giuridici comunitari e nazionali**
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro**
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi**
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio**
- e) valutazione dei rischi**
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di p.prot.**
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori**
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.**

**La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali,
di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda
e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate,
con verifica di apprendimento.**

**Il C.C.N.L. disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico,
la cui durata non può essere inf a 4 ore annue per le imprese
che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.**

**La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in
cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.**